

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2608

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(BERLUSCONI)

DAL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(FINI)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCAJOLA)

DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(CASTELLI)

E DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
ED IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA
(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51,
concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto
all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da
provvedimenti di accompagnamento alla frontiera

Presentato l'8 aprile 2002

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente decreto-legge introduce modifiche alla disciplina dettata dall'articolo 12 del testo unico in materia di immigrazione di cui al

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativamente al trattamento dei mezzi di trasporto utilizzati da trafficanti che operano nel settore dell'immigrazione clande-

stina per trasportare ingenti masse di clandestini. Il decreto, inoltre, stabilisce la garanzia costituzionale della convalida da parte dell'autorità giudiziaria per le ipotesi di espulsione ed accompagnamento alla frontiera dello straniero, previste dall'articolo 13, commi 4 e 5, del medesimo testo unico.

La straordinaria necessità ed urgenza di intervenire sulla prima materia oggetto del decreto è, purtroppo, sotto gli occhi di tutti, in termini di continui afflussi di soggetti, ai quali le pur consistenti strutture di accoglimento apprestate non sono assolutamente in grado di fare fronte; tali soggetti affrontano viaggi organizzati da individui privi di ogni scrupolo, che li costringono a viaggiare in condizioni di assenza delle più elementari garanzie di igiene e di sicurezza. L'avvicinarsi dell'estate fa ragionevolmente presumere che il fenomeno si dilati in modo ancor più preoccupante, con minacce più che serie anche per le condizioni sanitarie della popolazione delle città di arrivo.

Per tali ragioni, appare necessario ed indispensabile apportare alla citata normativa in materia di immigrazione quelle modifiche dirette a consentire l'immediata distruzione dei mezzi di trasporto utilizzati, allo scopo sia di fornire un forte segnale dissuasivo agli organizzatori di simili viaggi, sia di elidere le considerevoli spese connesse alla custodia di natanti privi dei più elementari requisiti di attitudine alla navigazione.

Il meccanismo scelto, disciplinato dall'articolo 1, utilizza il sistema della novella ed i criteri già adottati dall'articolo 301-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (decreto del Presi-

dente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43), a seguito delle modifiche apportate dalla legge 19 marzo 2001, n. 92.

In pratica si prevede che, ove non vi siano istanze di affidamento dei mezzi in sequestro da parte di organi di polizia o di altri organismi ai sensi del testo vigente dell'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione, si procede alla distruzione dei mezzi o a seguito di cessione per la distruzione con apposite convenzioni, o, direttamente e per i casi più gravi, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o di un'autorità da questi delegata. L'intervento prevede anche la distruzione di tutti i mezzi confiscati e non assegnati a organismi pubblici. Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi, dovendo anzi ipotizzarsi un risparmio di risorse per l'elisione dei costi di custodia e gestione dei beni sequestrati, in genere molto alti per le navi.

Il secondo profilo di intervento segue l'orientamento già manifestato dalla Corte costituzionale nella sua sentenza interpretativa di rigetto 22 marzo-10 aprile 2001, n. 105, con la quale si è ritenuto che anche l'atto di accompagnamento alla frontiera incide, ai fini delle garanzie previste dall'articolo 13 della Costituzione, sulla libertà personale. Sul punto pendono tuttora altri giudizi di legittimità costituzionale. La disposizione di cui all'articolo 2 del decreto, pertanto, intende apprestare una specifica garanzia ai soggetti colpiti dai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 del testo unico sull'immigrazione, stabilendone la convalida da parte del Procuratore della Repubblica presso il tribunale territorialmente competente.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1) Necessità dell'intervento normativo e impatto sulla normativa vigente

I requisiti di necessità ed urgenza che rendono indispensabile l'approvazione del presente provvedimento normativo sono da individuare nella necessità di disporre di strumenti normativi più efficaci di quelli previsti dalla disciplina vigente in materia di gestione dei mezzi utilizzati per trasportare migranti illegalmente, contenuta nel comma 8-*bis* dell'articolo 12 del testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2) Elementi di drafting normativo

Per introdurre la nuova disciplina si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, apportando modificazioni ed integrazioni al citato testo unico 25 luglio 1998, n. 286, e richiamando la disciplina dell'articolo 301-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di contrabbando, modificata da ultimo dalla legge 19 marzo 2001, n. 92. Anche su quest'ultima disposizione è stato necessario un intervento di aggiornamento, atteso che il concetto di rottamazione, già in essa presente, mal si attaglia ai natanti, prevalentemente usati dai trafficanti.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento

3.1 Compatibilità con la normativa comunitaria

Non sussistono disposizioni contrarie.

3.2 Compatibilità con le competenze degli enti territoriali

La materia oggetto di intervento è di esclusiva competenza statale.

3.3 Conseguenze concernenti norme di rango secondario

L'esecuzione delle nuove disposizioni determina l'opportunità di interventi organizzativi da parte delle amministrazioni interessate, diretti a completare le linee esecutive del provvedimento legislativo.

ALLEGATO

(previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE
O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 — Articolo 12 (*Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*).

... (omissis) ...

8-bis. I beni acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8, ovvero sono alienati. I mezzi di trasporto che non sono assegnati o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, non possono essere alienati e sono distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.

... (omissis) ...

Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. — Articolo 301-bis (*Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando*).

... (omissis) ...

3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, i beni sequestrati sono ceduti ai fini della loro rottamazione mediante distruzione, sulla base di apposite convenzioni. In caso di rottamazione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato e il ricevitore capo della dogana, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni per la rottamazione, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, direttamente con una o più ditte del settore.

... (omissis) ...

5. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla rottamazione, all'avente diritto è corrisposta una indennità sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.

... (omissis) ...

Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 — Articolo 13 (*Espulsione amministrativa*).

... (*omissis*) ...

5. Si procede altresì all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero espulso del comma 2, lettera *a*), qualora quest'ultimo sia privo di valido documento attestante la sua identità e nazionalità e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

... (*omissis*) ...

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2002

Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni recanti modifiche all'attuale disciplina del regime dei mezzi utilizzati per il trasporto illegale di migranti, prevista dall'articolo 12 del predetto testo unico, come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, nonché di fornire le garanzie previste dall'articolo 13 della Costituzione agli stranieri per i quali sia stato disposto l'accompagnamento alla frontiera;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Il comma 8-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dai seguenti:

« 8-*bis*. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-*bis*, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'articolo 1 della legge 19 marzo 2001, n. 92.

8-*ter*. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente.

8-*quater*. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-*ter* sono altresì fissate le modalità di esecuzione.

8-*quinquies*. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati ».

2. Ai commi 3 e 5 dell'articolo 301-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la parola: « rottamazione » è sostituita dalla seguente: « distruzione ». Al comma 3 sono altresì soppresse le parole: « mediante distruzione ».

ARTICOLO 2.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione all'ufficio del Procuratore della Repubblica presso il tribunale territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il Procuratore della Repubblica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione. Il provvedimento è immediatamente esecutivo ».

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

FINI, *Vicepresidente del Consiglio dei Ministri.*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno.*

CASTELLI, *Ministro della giustizia.*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza.*

TREMONTE, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

€ 0,26



14PDL0025540